

37/2013

C.P. 7/2015

Con. 1405/16

Tribunale Ordinario di Arezzo

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dr.ssa Clelia Galantino

Presidente

dr. Antonio Picardi

Giudice rel.

dr. Paolo Masetti

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza presentata da Heres s.p.a., con la quale è stato chiesto al Tribunale di <<accertare e dichiarare la chiusura della procedura di concordato preventivo di Heres s.p.a. contraddistinta dal n. 7/2015 C.p., per effetto della intervenuta omologa divenuta definitiva, disponendo ogni conseguente annotazione nel registro delle Imprese>>;

esaminata la documentazione allegata:

rilevato

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcun effetto esdebitatorio può attribuirsi al decreto ex art. 180 l.f. in mancanza della puntuale esecuzione degli impegni concordatari;

che, pertanto, non può accogliersi la richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese avanzata da Heres, difettando il presupposto dell'adempimento della proposta concordataria (essendo, peraltro, la sua esecuzione solo in una fase iniziale);

che, infatti, l'art. 181 l.f., nello stabilire che "la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'art. 180 l.f." non può che fare riferimento alla sola fase giudiziale, continuando, tuttavia, il procedimento di concordato preventivo a restare aperto fino all'integrale adempimento degli obblighi concordatari;

che, in proposito, va sottolineata la distinzione tra la "procedura" di concordato preventivo, intesa come il complesso di attività processuali da compiersi tra il decreto di ammissione ed il provvedimento che omologa la proposta approvata dai creditori, rendendola efficace, e la fase di esecuzione del concordato rappresentata dall'insieme degli atti negoziali o dei procedimenti



liquidatori finalizzati, secondo il contenuto del piano, alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti;

che, pertanto, le due fasi (giudiziale e di esecuzione) vanno a comporre l'unitario procedimento di concordato preventivo che, come tale, non potrà dirsi concluso fino a quando non sarà stato esattamente adempiuto da parte del proponente;

che, in proposito, significativo è la mancata previsione, da parte dell'art. 181 l.f., del potere del Tribunale di dichiarare la chiusura della procedura di concordato preventivo, il che si spiega proprio con la necessità di considerare unitariamente il procedimento di concordato preventivo, avuto quindi riguardo anche alla sua fase di esecuzione;

che, del resto, l'art. 136, comma 4, l.f. prevede l'iscrizione nel registro delle imprese unicamente del provvedimento che accerta la completa esecuzione del concordato, norma da ritenere suscettibile di applicazione analogica anche al concordato preventivo, stante l'evidente identità di *ratio*;

che, infatti, in materia di iscrizione degli atti nel registro delle imprese vige il principio di tassatività ex artt. 2188 c.c. ed 11, comma 6, D.P.R. 581/1995, con la conseguenza che iscrizioni diverse da quelle consentite dalla legge non sono ammesse e restano prive di effetti qualora vengano compiute;

che, invero, il principio di tipicità degli atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare al di fuori dei casi previsti, pena la compromissione dell'affidamento dei terzi che rischierebbero di veder pubblicizzati atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità. Essenziale ad ogni sistema di pubblicità è, infatti, la predeterminazione legale degli atti e dei fatti soggetti alla pubblicità stessa, onde consentire ai terzi di conoscere preventivamente quali di essi trovare rappresentati nel pubblico registro;

che, anche per tale motivo, deve essere negata l'iscrizione di cui alla suddetta istanza, in quanto non espressamente contemplata dalla legge.

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Arezzo, 27. 9. 16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Claudio Polverini)

Il Presidente
Chia. Galantini

Depositato in Corte
Il Presidente
Claudio Polverini
11 08 SET 2016

